



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

23 – Ad2

N° Pr. 095 Can 045/22_430

In conformità all'articolo 37a della *Legge sulle autonomie locali* (GU della RS, n. 94/07 e successive modifiche e integrazioni), all'art. 31 della *Legge sulle elezioni amministrative* (GU della RS, n. 94/07 – TUC, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – dec. Corte cost., 102/24 e 10/26) e all'art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua XXIII seduta ordinaria, tenutasi l'11 giugno 2026, ha adottato la seguente

DELIBERA N° 149/22-26

Delibera ricognitiva sulla cessazione del mandato di membro del Consiglio della CAN di Isola

1. Si accerta che

- al Sig. Felice Ziza, nato il 10/9/1963,

residente a Isola, in Via del distaccamento istriano 8, 6310 IZOLA – ISOLA,

il cui mandato di consigliere è stato confermato in data 5 dicembre 2022, viene a cessare il mandato di membro del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, a seguito della rassegnazione delle sue dimissioni.

Il mandato del suddetto consigliere è cessato il giorno di notifica delle dimissioni in forma scritta al Presidente della Consiglio;

2. Le dimissioni in forma scritta formano parte integrante della presente delibera;
3. La presente delibera entra in vigore immediatamente e viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.



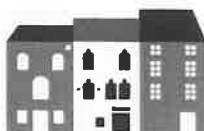
Il Presidente della CAN di Isola

Jan Pulin

Isola, 11 giugno 2026

Recapitare:

- CECP del Comune di Isola;
- Sig. Felice Ziza
- Ai membri del Comitato dei garanti
- Archivio.



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

MOTIVAZIONE

Il membro del Consiglio della CAN di Isola Felice Ziza, residente a Isola in Via del distaccamento istriano 8, 6310 Izola – Isola, ha rassegnato le sue dimissioni da membro del Consiglio della CAN di Isola in data 21 maggio 2026.

In base all'art. 37a della *Legge sulle autonomie locali* (GU della RS, n. 94/07 e successive modifiche e integrazioni), qui applicato per analogia e con criterio di opportunità, in caso di dimissioni dalla carica di consigliere, il mandato del consigliere dimissionario viene a cessare il giorno della notifica delle dimissioni al Presidente del Consiglio.

Il Presidente è tenuto ad informare in merito, il Consiglio della CAN e la Commissione elettorale di riferimento.

Il Consiglio della CAN non è tenuto a dibattere in merito alle motivazioni delle dimissioni.

In base all'art. 31 della *Legge sulle elezioni amministrative* (GU della RS, n. 94/07 – TUC, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – dec. Corte cost., 102/24 e 10/26) qui applicato per analogia e con criterio di opportunità, le dimissioni del consigliere non determinano l'indizione di elezioni suppletive per il seggio rimasto vacante, in quanto il mandato del membro del Consiglio viene a cessare meno di sei mesi prima della scadenza del mandato del consiglio, salvo diversa decisione del consiglio della CAN di Isola.

Il Consiglio della CAN di Isola prende atto delle avvenute dimissioni tramite l'accoglimento della presente delibera ricognitiva, che viene inviata alla Commissione elettorale comunale particolare entro il termine di otto (8) giorni successivi al suo accoglimento.